TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 118 – 26 APRILE 2022

Riunione del 20 aprile 2022

43.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. Nicola MONTERISI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*Sig. **MONTERISI Nicola**, per essersi rifiutato di sottoporsi alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica relativo alla stagione sportiva 2021/2022, nonostante il formale invito ricevuto dalla ASD Geda Volley Trani, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI".*

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava l'atleta Monterisi per l'udienza del 20 Aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva il sostituto procuratore federale Avv. Rossini il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. Per l'atleta nessuno compariva nonostante la rituale convocazione.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 2 novembre 2021, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta Nicola Monterisi reo di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione dell'atleta per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto dello stesso di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa formalizzando il deferimento del prevenuto dinanzi questo Tribunale.

* * * * * * * * * * * *

Ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta all'atleta incolpato il quale non ha adempiuto a quanto richiesto dal sodalizio di appartenenza.

Come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi Federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Ne consegue che la volontà dell'atleta Monterisi di non sottoporsi alla visita medica né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica attestante il rinnovo dell'obbligatorio certificato medico sportivo deve essere sanzionata come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato Nicola Monterisi con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 20 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 aprile 2022